



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III Diritto allo studio. Europa e scuola.  
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

## Sanzioni disciplinari Aspetti normativi e procedimentali

Giuseppe Schena  
Dirigente Ufficio III USR ER

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134

Con il DPR 8 agosto 2025, n. 134, è aggiornato il DPR 24 giugno 1998, n. 249, già modificato con il DPR 235 del 2007 recante

*"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".*

Premesse attuative:

- Necessità di dare attuazione all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di **tutela dell'autorevolezza del personale scolastico** nonché di indirizzi scolastici differenziati» e all'articolo 5 della legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di **prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**»;
- Esigenza di ripristinare la **cultura del rispetto e l'autorevolezza del personale docente** delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché di **conferire maggiore rilevanza al comportamento** delle studentesse e degli studenti;

# Principali novità

Le principali modifiche riguardano il tema delle sanzioni disciplinari:

Integrazione dell'Art. 4 del DPR 249/1998 relativo al tema: "disciplina"

- il comma 3 è così integrato: "*Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento*"
- viene confermata la valenza educativa della sanzione prevedendo percorsi formativi personalizzati di attività di cittadinanza attiva e solidale;

# Principali novità

## Integrazione dell'Art. 4 del DPR 249/1998

- 8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
- Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

# Principali novità

## Integrazione dell'Art. 4 del DPR 249/1998

- 8-ter. ((Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze....

# Principali novità

## Integrazione dell'Art. 4 del DPR 249/1998

- 8 ter...*Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente.*

# Principali novità

## Integrazione dell'Art. 4 del DPR 249/1998

- 8 ter...*Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.*

# Principali novità

## Integrazione dell'Art. 4 del DPR 249/1998

- 8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

# Principali novità

## Integrazione dell'Art. 4 del DPR 249/1998

- **8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.**

# Principali novità

## Integrazione dell'Art. 4 del DPR 249/1998

- **8-sexies.** Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

## Art. 5 - Impugnazioni

Art. 5 bis del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 237/2007

- Resta invariato l'art. 5 introdotto dal DPR 235/2007
- Prevista la possibilità di impugnare le sanzioni ricorrendo in prima istanza, entro 15 giorni, all'Organo di Garanzia d'istituto:
- In seconda istanza è prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell'Organo di Garanzia d'istituto ricorrendo, entro 15 giorni, all'Organo di Garanzia regionale

# Principali novità

Integrazione dell'Art. 5 bis del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 237/2007

- **1-bis.** Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.
- **1-ter.** Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.